

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2019 (*Gazzetta ufficiale* n. 69 del 22 marzo 2019), recante l'«Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali»;

Visto l'atto di indirizzo contenente le priorità politiche del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2020 e il triennio 2020-2022, approvato con decreto del Ministro n. 282, del 27 settembre 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato presso la Corte dei conti, con il quale al dott. Giuseppe Italiano è stato conferito l'incarico dirigenziale di direttore generale della Direzione generale per il mare e le coste, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) ha provveduto, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2010, ad assicurare, con adeguate modalità operative, la consultazione pubblica;

Considerato che il Comitato tecnico in data 24 luglio 2020 ha definitivamente approvato la proposta di aggiornamento dell'elaborazione dei programmi di monitoraggio, tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica;

Acquisito il parere della Conferenza unificata che si è espressa nella seduta del 17 dicembre 2020;

Rilevato, pertanto, che al fine di dare attuazione ai criteri ed alle previsioni normative sopra citate, è necessario conferire immediata efficacia agli aggiornamenti contenuti nei programmi di monitoraggio;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dell'aggiornamento dei programmi di monitoraggio

1. È approvato l'aggiornamento dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010 e successive modificazioni, contenuto nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2021

Il Ministro: COSTA

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di allegato, sarà consultabile sul sito <https://www.minambiente.it/pagina/strategia-italiana-il-mare>

21A01101

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 5 febbraio 2021.

Innalzamento delle percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, di seguito denominato «decreto n. 633 del 1972»;

Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che ha istituito, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercantile, il 12 maggio 1992 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha stabilito nuove percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633 del 1972;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il 27 agosto 2019 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 settembre 2019, che ha stabilito l'innalzamento della percentuale di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633 del 1972;



Visto l'art. 1, comma 662, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le percentuali di compensazione di cui al medesimo art. 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

Considerato che, al fine di rispettare, per il 2020, il limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, le percentuali di compensazione di cui al medesimo art. 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere possono essere fissate, nella misura del 6,4 per cento;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto ministeriale 27 agosto 2019;

Decreta:

Art. 1.

Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli

1. Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

prodotti di cui al numero 43) «legna da ardere in tonelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura» (v.d. 44.01): 6,4 per cento;

prodotti di cui al numero 45) «legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale» (v.d. 44.04): 6,4 per cento.

Art. 2.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2021

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

*Il Ministro delle politiche
agricole
alimentari e forestali
pro tempore*
CONTE

21A01090

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 gennaio 2021.

Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «E! 113214 PCOOLDATA», relativo al bando «Eurostars C.o.D. 11» Call 2019. (Decreto n. 145/2021).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020, (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MUR;

